

COMUNE DI ROSTA
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA
AGGIORNAMENTO 2016-2018

INDICE GENERALE

1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	Pag.2
2. LE PRINCIPALI NOVITÀ – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SITO WEB ISTITUZIONALE.....	Pag.4
3. FINALITÀ DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA.....	Pag.5
4. INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI E DEI RESPONSABILI COINVOLTI NELLA ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.	Pag.5
5. AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2016/ 2018.....	Pag.6
6. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	Pag.7
7. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.....	Pag.8
8. ACCESSO CIVICO.....	Pag.8
9. DATI ULTERIORI.....	Pag.9

Legenda delle abbreviazioni

A.N.A.C. (già CIVIT)	Autorità Nazionale Anticorruzione
O.C.V.	Organismo Comunale di Valutazione della Performance
P.T.P.C.	Piano triennale per la prevenzione della corruzione:
P.T.T.I.	Piano triennale per la trasparenza e l'integrità:

1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il generale principio di pubblicità dell'azione amministrativa, stabilito con la legge 241/1990, ha subito una notevole evoluzione, sostenuta da norme e da provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo e che ne hanno di volta in volta ampliato il significato fino a fissare, con il D.Lgs. 150/2009 prima e con il D.Lgs. 33/2013 poi, il concetto di trasparenza intesa quale "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione".

Ne discende che, accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, viene affermato il principio di accessibilità totale agli atti, ai documenti, alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, incontrando il solo limite del segreto di Stato, del segreto d'ufficio, del segreto statistico e della protezione dei dati personali.

La trasparenza diventa dunque strumento di garanzia per l'attuazione dei valori costituzionali di buon andamento e di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, che si compiono attraverso la possibilità per i cittadini di un controllo diffuso sull'organizzazione e sull'attività amministrativa al fine di realizzare i principi di democrazia, uguaglianza, legalità e correttezza e del riconoscimento dei fondamentali diritti politici, civili e sociali.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha assegnato al principio di trasparenza un valore fondamentale da utilizzare nelle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione quale strumento finalizzato al corretto perseguimento dell'interesse pubblico, anche tramite un accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. A tale scopo la L. 190/2012 ha, in particolare, previsto obblighi di trasparenza per alcune tipologie di informazioni, quali autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per appalti pubblici, concessioni ed erogazioni di contributi e concorsi e prove selettive (art. 1, comma 16) e ha conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. La legge ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha previsto che le Amministrazioni elaborino il "Piano triennale di prevenzione della corruzione".

In attuazione di detta delega, il Governo ha approvato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale, oltre ad aver sistematizzato e riorganizzato quelli già vigenti perché fissati da precedenti norme, ha introdotto nuovi obblighi di pubblicazione e, per la prima volta, ha fissato e disciplinato l'istituto dell'"accesso civico".

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione", come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione. Non a caso il piano triennale di prevenzione della corruzione si coordina, si trova e si completa con il programma triennale della trasparenza, costituendo quest'ultimo una sorta di modalità attuativa del primo.

Il coordinamento tra gli strumenti programmatici prima indicati è reso ancor più evidente dalla unificazione della durata e dalle date di approvazione degli stessi previsti al 31.01.2014.

Non va taciuto, tuttavia, il rischio che l'elaborazione dei suddetti piani si trasformi, in molte realtà, in meri adempimenti privi di reale efficacia innovativa e idonei a rappresentare strumenti di cambiamento o di miglioramento delle amministrazioni rispetto al ruolo per il quale sono chiamati ad operare.

Anche il legislatore ha colto la distanza tra la finalità della più recente normativa in materia di corruzione e trasparenza e la sua concreta attuazione, così da proporre misure di semplificazione e precisazione dei confini onde agevolare non solo il rispetto della legge ma, si spera, garantire condivisione a tutti i livelli della necessità della trasparenza.

Ciò spiega anche la delega al governo contenuta nella legge 124/2015, art. 7, ad emanare, con propri decreti delegati, norme volte, tra l'altro,

- a) alla ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- b) alla riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
- c) alla razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.


Per meglio inquadrare l'attuazione della normativa concernente la trasparenza e l'integrità amministrativa, si ritiene essenziale esporre in sintesi l'organizzazione e le funzioni del Comune non potendo disgiungere le finalità del presente Programma dai soggetti destinatari degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la struttura del Comune di Rosta sono state da ultimo definite e approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 251 del 07.12.2012.

La struttura organizzativa dell'amministrazione, funzionale alla produzione dei servizi erogati, si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.

Il Comune di Rosta, i cui compiti si riconducono agli art. 3 e 13 del D.Lgs. 267/2000 nonché all'art. 118 della Costituzione, assolve "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei servizi organici dei servizi alla persona e alla comunità, all'assetto e alla utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico..."

La determinazione delle unità organizzative di massima dimensione, convenzionalmente definite "Servizi", a loro volta suddivisi in uffici come evidenziato nello schema sotto riportato. Al vertice di ciascun servizio è posta una posizione organizzativa incaricata di funzioni dirigenziali, in virtù di apposito decreto del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.



2. LE PRINCIPALI NOVITÀ – SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SITO WEB ISTITUZIONALE

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione hanno imposto agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna trasparente e performante.

A tale proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 hanno disposto una serie di precisi e penetranti obblighi di trasparenza.

Come già ricordato nella introduzione, l'articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 2013 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Si dispone pertanto l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di tutte le informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.

Il Comune di Rosta ha approvato l'aggiornamento del programma triennale 2015/2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 05 marzo 2015 ancorchè dal 2013 è stata istituita, sul sito istituzionale dell'Ente, nella home page (www.comune.Rosta.to.it) la sezione "Amministrazione Trasparente", articolata sulla base delle indicazioni contenute nella tabella allegata al D. Lgs. 33/2013 e in base alle linee guida emanate con deliberazione n.50/2013 della CIVIT, ora ANAC.

La Tabella allegata al Decreto Legislativo n.33/2013, in particolare, disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA. Il legislatore organizza in sotto sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune. Le sotto sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella tabella 1 del citato decreto legislativo.

Nel caso sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, si è ritenuto di inserire, all'interno delle Sezioni di 1° e 2° livello un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazioni di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente accede ai contenuti di interesse della sezione "Amministrazione Trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati ivi contenuti sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso.

3. FINALITÀ DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, il Comune ha inteso realizzare le seguenti finalità:

- 1) la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
- 2) la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- 3) il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- 4) l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed organizzazione amministrativa.

4. INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI E DEI RESPONSABILI COINVOLTI NELLA ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

I soggetti che, all'interno dell'Ente, partecipano a vario titolo e con diverse responsabilità al processo di elaborazione ed attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono:

- a) il Responsabile per la Trasparenza;
- b) i Responsabili di Servizio;
- c) l'Organismo Comunale di Valutazione;
- e) la Giunta Comunale

a) Il Segretario Generale Dott.ssa Michelina BONITO in qualità di Responsabile della Trasparenza nominato con Decreto sindacale n. 17 del 18.09.2013, ha il compito di elaborazione e di aggiornamento del P.T.T.I. A tal fine:

- promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell'Ente collaborando con i responsabili per l'individuazione dei contenuti;
- controlla l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e segnala all'Organo di Indirizzo Politico, all'Organismo Comunale di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

b) I Responsabili di Servizio adempiono agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, di cui all'Allegato 1) della delibera CIVIT 50/2013:

- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare in formato aperto;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Ogni Responsabile può individuare, tra i propri collaboratori, i responsabili della pubblicazione. Tale indicazione, ove effettuata, è trasmessa al Responsabile per la Trasparenza.

c) L'Organismo Comunale di Valutazione, che nel Comune di Rosta svolge il ruolo di O.I.V. quale struttura analoga, esercita un'attività di impulso, nei confronti del responsabile per la trasparenza e della Giunta Comunale ai fini dell'elaborazione del programma.

L'Organismo Comunale di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance e/o altri strumenti equivalenti.

Verifica inoltre l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità secondo le modalità ed i termini indicati dall'A.N.A.C.. Ai sensi dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 fornisce, su richiesta dell'A.N.A.C., ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei responsabili.

d) La Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti. Il termine per l'approvazione del Programma Triennale della Trasparenza e del Piano di Prevenzione della Corruzione, essendo i due strettamente collegati, è il 31 di gennaio di ciascun anno, così come indicato dalla C.I.V.I.T. nella Delibera n. 50/2013.

5. AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2016/ 2018

Non ci sono rilevanti modifiche da apportare al precedente Programma 2015/2017, del quale continua a rilevarsi la validità ed attualità, giacché con lo stesso si erano forniti maggiori dettagli e regole più certe in ordine ai compiti assegnati ai Responsabili di Servizio e al Segretario Generale per assicurare la tempestività e regolarità dei flussi informativi. Il presente aggiornamento, pertanto, è teso a confermare quanto già intrapreso nell'anno precedente, con una indicazione volta a semplificare le procedure informatiche di aggiornamento dei dati sul sito istituzionale dell'Ente.

5.1. Individuazione dei Responsabili di Servizio per la trasmissione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.

Come già indicato nel precedente paragrafo 3/b ad ogni Responsabile di Servizio compete, con assunzione della relativa responsabilità, la pubblicazione dei dati e delle informazioni di propria competenza, del loro tempestivo aggiornamento nonché della loro completezza, comprensibilità, contestualizzazione e conformità ai documenti originali. A tale scopo il Responsabile, direttamente o tramite il dipendente da lui espressamente incaricato, ha diretto accesso alle sottosezioni del sito web attribuite alla propria responsabilità e provvede all'inserimento dei dati, informazioni e documenti di propria competenza.

I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento degli specifici dati, nonché i termini entro i quali devono essere eseguiti tali aggiornamenti, sono definiti nell'allegato documento "Struttura, contenuti e competenze relative alla sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web".

Il Responsabile del Servizio finanziario/ informatico è responsabile del rispetto, nella sezione "Amministrazione trasparente", dei requisiti di facile accessibilità, semplicità di consultazione, riutilizzabilità e apertura dei dati e del formato e, più in generale, della infrastruttura informatica a supporto di tale sezione del sito web.

5.2 Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Segretario Generale in qualità di Responsabile della trasparenza effettua il monitoraggio completo della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web con cadenza annuale; a tale scopo, entro il 10 gennaio di ogni anno i Responsabili di Servizio trasmettono al Segretario Generale una relazione sulla situazione delle pubblicazioni obbligatorie di rispettiva competenza nell'anno precedente, evidenziando eventuali criticità e formulando eventuali proposte migliorative. Entro il successivo 20 dicembre il Responsabile della trasparenza redige e trasmette all'Organismo Comunale di Valutazione la relazione complessiva per la conseguente attestazione.

Entro il 31 gennaio, l'Organismo Comunale di Valutazione produce la prescritta attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, sulla base della relazione del Responsabile della trasparenza e della ricognizione diretta sul sito web della sezione "Amministrazione trasparente".

5.3 Provvedimenti nei confronti dei Responsabili

Il mancato rispetto dei requisiti di integrità, completezza, comprensibilità, conformità agli originali e indicazione della provenienza dei dati pubblicati comporta la segnalazione, da parte del Segretario Generale, al responsabile di servizio il quale, entro i successivi dieci giorni, deve adeguare i dati alle norme di legge e al presente Programma. In caso di inerzia, il Segretario Generale segnala il caso all'Organismo Comunale di Valutazione.

Il mancato rispetto dei requisiti di facile accessibilità, semplicità di consultazione, riutilizzabilità e apertura dei dati e del formato comporta la segnalazione, da parte del Segretario Generale al Responsabile del servizio finanziario/informatico il quale, entro i successivi dieci giorni, deve adeguare i dati alla norma di legge. In caso di inerzia, il Segretario segnala il caso all'Organismo Comunale di Valutazione.

Il mancato rispetto dei requisiti di tempestività e costante aggiornamento comporta la segnalazione, da parte del Segretario al Responsabile di servizio il quale, entro i successivi cinque giorni, deve aggiornare i dati di cui trattasi. In caso di inerzia, In caso di inerzia, il Segretario segnala il caso all'Organismo Comunale di valutazione.

In caso di totale assenza nella sezione "Amministrazione trasparente" di una intera categoria di dati, il Responsabile della trasparenza diffida il responsabile a provvedere entro un congruo numero di giorni. In caso di inerzia, il Responsabile segnala il caso all'Organismo Comunale di valutazione., alla Giunta comunale e all'ufficio di disciplina.

Qualora la pubblicazione di un dato abbia valenza costitutiva, sia cioè condizione di efficacia di un provvedimento amministrativo, la mancata pubblicazione comporta la segnalazione del fatto, da parte del Responsabile della trasparenza, all'ufficio di disciplina, alla Giunta e all'Organismo Comunale di valutazione.

La ricezione di una richiesta di accesso civico comporta l'obbligo, per il Responsabile della trasparenza, di segnalazione all'ufficio di disciplina, alla Giunta e all'Organismo Comunale di valutazione. (art.5 comma 6 del decreto legislativo n. 33 del 2013).

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs n.33/2013 costituisce elemento di valutazione del Responsabile di Servizio, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei suddetti Responsabili.

Per le sanzioni previste dal D.Lgs. n.33/2013 si rinvia agli artt. 15-22-46 e 47.

6. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Le misure e gli obiettivi del P.T.T.I. oltre ad essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, sono coordinati con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

OBIETTIVI SPECIFICI PER L'ANNO 2016

Il Comune di Rosta è impegnato a porre in essere, ogni anno, azioni idonee a migliorare e innalzare il livello di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, anche attraverso una maggiore apertura e trasparenza che faciliti e stimoli una sempre maggiore vicinanza del cittadino, allo scopo di renderlo, non solamente edotto, ma, soprattutto, partecipe dell'attività di governo locale. Tali azioni sono improntate ad un criterio di gradualità per permettere un migliore e più efficace coinvolgimento di tutta la struttura interna, dando l'avvio ad un processo di informazione, formazione e acquisizione di consapevolezza sul valore fondamentale della trasparenza, connaturata ad ogni azione realizzata dal Comune.

Sono individuati i seguenti obiettivi da realizzarsi nell'anno 2015:

- miglioramento del flusso informativo interno all'Ente con copertura di tutte le aree soggette agli obblighi;
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- ricognizione e successivo aggiornamento della modulistica concernente i servizi demografici, caratterizzati da profonde e recenti modifiche legislative ("residenza in un giorno" Legge 35/2012 e cosiddetto "divorzio breve", Legge 55/2015)

7. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il presente P.T.T.I. sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente.

Il portale del Comune di Rosta prevede strumenti specifici di tecnologia web in grado di monitorare e contabilizzare gli accessi alle diverse sezioni del sito ed in particolare alla sezione Amministrazione Trasparente. Dall'analisi di questi dati ed elementi quali la tipologia di accesso, il tempo medio di consultazione, il dispositivo di accesso etc... è possibile programmare ed attuare sistemi di miglioramento del servizio.

E' possibile accedere al sito del Comune anche tramite dispositivo mobile.

8. ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico è introdotto per la prima volta nell'ordinamento dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e prevede il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati per i quali vige l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.

L'accesso civico ha anche la finalità di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Malgrado l'argomento sia stato già ampiamente trattato negli anni precedenti, si ritiene opportuno ribadire in questa sede la disciplina dell'istituto ed allegare il modello di domanda per l'esercizio dell'accesso civico, pur nella consapevolezza che tale istituto sarà oggetto di profonde modifiche da parte del legislatore delegato in virtù dei principi contenuti nell'art. 7 della legge 124/2015.

Si ricorda che la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza, tramite:

- posta elettronica all'indirizzo: protocollo@comune.rosta.to.it
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.rosta.to.it

- posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Trasparenza, Segretario Comunale del Comune di Rosta – Piazza Vittorio Veneto n.1 - 10090 Rosta (TO).
- fax al n. 011/9540038
- consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Rosta
 - primo piano – Piazza Vittorio Veneto 1 – Rosta.

L'accesso civico si configura, quindi, come un istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla L. n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto e si estrinseca nel chiedere e ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni (appunto a pubblicazione obbligatoria) da queste detenute.

Oggetto dell'accesso civico sono tutti i dati, le informazioni e i documenti qualificati espressamente come pubblici per i quali vige l'obbligo della pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La richiesta di accesso civico, redatta in carta semplice, secondo l'allegato modello predisposto dall'amministrazione e scaricabile dal sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente - voce "Accesso Civico" deve contenere i dettagli dei documenti, delle informazioni e dei dati per i quali si chiede la pubblicazione.

La richiesta può contenere il nome e l'indirizzo o l'indirizzo di posta elettronica del richiedente. Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al Responsabile del Servizio competente per materia. Quest'ultimo comunica al richiedente il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente; qualora, invece, il documento, il dato o l'informazione non siano presenti nel sito, procede, entro trenta giorni, alla loro pubblicazione nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" e comunica al richiedente, con le modalità di cui sopra, l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, non è stata fornita risposta, il richiedente può rivolgersi al Segretario Generale in qualità di Responsabile della Trasparenza e titolare del potere sostitutivo che verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, nel caso, provvede alla pubblicazione entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta.

Il richiedente, con specifica motivazione, può ottenere copia cartacea del documento da pubblicare sostenendo le relative spese come previsto dall'art. 25 della legge 241/1990.

I termini indicati sono termini massimi ed è interesse dell'Amministrazione adoperarsi affinché sia data sollecita e tempestiva soddisfazione alle esigenze di pubblicazione sottese alle richieste di accesso civico.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

9. DATI ULTERIORI

La trasparenza, intesa come "accessibilità totale" implica che le amministrazioni si impegnino a pubblicare sui propri siti non solo i dati espressamente richiesti dalla legge ma anche dati ulteriori, nel rispetto dei limiti costituiti, in particolare, dalla tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'art 4, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 infatti recita "Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti"

La pubblicazione dei "dati ulteriori" è prevista anche dalla legge 190/2012 come contenuto dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 1 c. 9 lett.f).

Il Comune di Rosta, a tal fine, richiede ai cittadini, singoli o associati, di indicare dati, informazioni e documenti non presenti sul sito, la cui conoscenza si ritiene essere di particolare rilevanza. Inoltre il Comune si impegna a riconoscere ed ascoltare le richieste di informazione che pervengono in qualsiasi forma e ad analizzare le domande di accesso ai sensi della legge 241/90 per individuare le tipologie di dati e documenti maggiormente richiesti e che pertanto sia opportuno inserire nel sito Internet istituzionale, sebbene la loro pubblicazione non sia prevista da nessun obbligo normativo.

Il Comune, inoltre, sulla base dell'analisi degli accessi alla Sezione Amministrazione trasparente si impegna a elaborare in maniera più chiara e immediata i dati "più cliccati" già pubblicati, in modo che siano resi più comprensibili anche per gli interlocutori che non hanno conoscenze tecniche.